

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

Oggetto: “Convenzione tra AST AN e AST PU inerente il servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti – proroga anni uno”.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

VISTA la determina n. 297/AST_AN del 26/04/2024: “Delega di funzioni - determinazioni”.

DETERMINA

1. di approvare lo schema di lettera a firma congiunta, ai sensi dell’art. 9 della vigente convenzione, per la proroga del servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti (Medico Autorizzato) tra AST AN e AST PU di cui alla nota cod. fasc. n. 10.40.60/2023/DAMP/31, acquisita agli atti con prot. n. 143764/13/08/2025/AST-AN/AFFGEN/A: “Richiesta disponibilità alla proroga della convenzione per servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti (Medico Autorizzato)”, per ulteriori anni uno e sino al 30/09/2026;
2. di prendere atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri a carico dell’Azienda in quanto convenzione attiva;
3. di individuare quale Responsabile dell’esecuzione della convenzione il Dr. Andrea Mazzacchera – “Supporto attività alla Direzione Sanitaria Aziendale” – Staff Direzione Sanitaria;
4. di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a:
 - Direzione Generale dell’AST di Pesaro Urbino;
 - Direzione Generale, Direzione Amministrativa, Direzione Sanitaria e Direzione Sociosanitaria AST AN;
 - Responsabile dell’esecuzione della convenzione AST AN;
 - Dirigente Responsabile UOSD Medico Competente – Staff Direzione AST AN;
 - Direttore UOC Affari Generali e Contenzioso AST AN;
 - Direttore UOC Controllo di Gestione AST AN;
 - Direttore UOC Contabilità, Bilancio e Finanza AST AN;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 28 della Legge Regione Marche 08/08/2022 n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico, a norma dell’art. 39 comma 6 della Legge Regione Marche 08/08/2022 n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

IL DIRETTORE UOC
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Dott. Emanuele Rocchi



**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA**

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020, ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata ed integrata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. UBR 6598 P-2.10.4 del 09/03/2010, recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della Legge n. 241/90”;
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività libero –professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;
- DPCM 27/02/2000: “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Decreto Ministero della Salute n. 70/2015, ad oggetto: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", e ss.mm.ii.;
- DPCM 12/01/2017, ad oggetto: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e ss.mm.ii.;
- Legge Regione Marche 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;
- Legge Regione Marche 8 agosto 2022, n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- DGRM n. 5 del 13/01/2015 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: Modifiche della D.G.R. n. 1468 del 29/12/2014 “Definizione del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe”;
- DGRM n. 106 del 23/02/2015 avente ad oggetto: Legge n. 120/2007 art. 1, commi 4, 5 e 6; L.R. n. 13/2003 art. 3, comma 2, lett. a) – Approvazione linee d’indirizzo agli enti del SSR in materia di libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per l’adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libera professione intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008”;
- DGRM n. 1718 del 19/12/2022 “Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 - Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale e DGRM 1385/2022” - allegato A, art. 18.1.
- DGRM n. 1640/2021, ad oggetto: “Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025”;
- DGRM n. 1499 del 21/11/2022: “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 42 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): Costituzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
- DGRM n. 1503 del 21/11/2022: “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 42 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): Costituzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino;
- Determina n. 1466/AV2 del 17/11/2015 avente ad oggetto: “Attività libero professionale intramoenia – Regolamento di Area Vasta 2 – adozione”, come integrata dalla Determina n. 142/AV2 del 02/02/2016;
- CCNL 23 gennaio 2024 “Dirigenza medica e veterinaria”;



- Determina del Sub Commissario Straordinario ad interim AV2 n. 2125/AV2 del 15/12/2022: "Convenzione per servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti tra l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e ASUR/AV2 – Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Area Vasta 2 – approvazione schema";
- Determina del Direttore Generale/ASTPU n. 666 del 04/06/2024: "Convenzione con AST AN inerente al servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti";
- Determina DAO n. 52 del 18/10/2024: "Convenzione con AST AN inerente al servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti - provvedimenti", prorogata fino al 31/12/2024 con determina DAO n. 63 del 28/11/2024;
- Determina DAO n. 20 del 06/05/2025: "Convenzione con AST AN inerente al servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti – anno 2025";

PREMESSO che con Determina del Sub Commissario Straordinario ad interim AV2 n. 2125/AV2 del 15/12/2022: "Convenzione per servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti tra l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e ASUR/AV2 – Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Area Vasta 2 – approvazione schema", veniva stipulata una convenzione tra le parti volta a disciplinare l'impegno dell'allora ASUR AV2 a garantire in favore dell'allora AORMN il servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, consistente nell'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito della Medicina del Lavoro e, precisamente, prestazioni proprie del Medico Autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n.101/2020 e ss.mm.ii., finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori radioesposti dipendenti dell'AORMN presso le strutture aziendali dei Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano ed esattamente negli spazi aziendali dedicati al servizio di Tutela della Salute dei lavoratori;

CONSIDERATO che il rapporto di collaborazione in parola veniva, di volta in volta, rinnovato con successivi atti di cui alla Determina DAO n. 52 del 18/10/2024: "Convenzione con AST AN inerente al servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti - provvedimenti", prorogata fino al 31/12/2024 con determina DAO n. 63 del 28/11/2024 e ulteriormente prorogata con Determina DAO n. 20 del 06/05/2025: "Convenzione con AST AN inerente al servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti – anno 2025" sino al 30/09/2025;

ATTESO che con nota prot. n. 10.40.60/2023/DAMP/31, acquisita agli atti con prot. n. 143764/13/08/2025/AST-AN/AFFGEN/A: "Richiesta disponibilità alla proroga della convenzione per servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti (Medico Autorizzato)", l'AST PU richiedeva all'AST AN: "...considerata tuttora l'assenza, in seno alla scrivente Azienda, di personale dirigente medico dotato della necessaria qualifica per l'espletamento delle prestazioni occorrenti e la prossima scadenza della convenzione vigente, la disponibilità alla proroga dell'accordo stesso per un'ulteriore annualità (ovvero sino al 30/09/2026), onde ottemperare agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla vigente normativa in materia, da formalizzare tramite sottoscrizione della presente missiva (ex art. 9 dell'atto succitato)...";

RICHIAMATA la comunicazione mail del 22/08/2025, acquisita agli atti con prot. n. 0149817/28/08/2025/AST-AN/AV2DAOFO/A con cui la DG AST AN dichiarava alla scrivente UO, in qualità di responsabile del procedimento amministrativo: "...si chiede di voler predisporre analoga proroga per il servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti (Medico Autorizzato). Nota 143764 del 13/08/2025";

EVIDENZIATO che il rapporto convenzionale in argomento origina, come rappresentato nella documentazione agli atti, dalla mancanza, all'interno dell'AST PU, di professionalità compatibili ed idonee a svolgere le citate funzioni professionali di Medico Autorizzato, tenuto conto che per la fattispecie in questione, la cornice delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 81/2008 - ovvero al Testo Unico che ha revisionato, riordinato e razionalizzato l'intera disciplina prevenzionistica, peculiare rilevanza assume la figura del medico autorizzato, in quanto medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori radioesposti, nominato obbligatoriamente dal datore di lavoro e la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite dettagliatamente nel D.Lgs. n. 101/2020 e che, in particolare, è d'obbligo evidenziare che la sorveglianza sanitaria, intesa come l'insieme degli atti medici adottati dal medico autorizzato finalizzati a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori radioesposti, è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro e si declina concretamente nelle attribuzioni sancite all'art. 139 del D.Lgs. n.101/2020;

CONSIDERATA la necessità di AST PU di pervenire alla proroga della convenzione di cui alla Determina DAO n. 20 del 06/05/2025: "Convenzione con AST AN inerente al servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti – anno 2025", per ulteriori anni uno e con durata sino al 30/09/2026, ai sensi della quale l'AST di Ancona s'impegna a garantire, pertanto, in



favore dell'AST PU il servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, consistente nell'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito della Medicina del Lavoro e, precisamente, prestazioni proprie del Medico Autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n.101/2020 e ss.mm.ii., finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori radioesposti dipendenti dell'AST PU presso le strutture aziendali ed esattamente negli spazi aziendali dedicati al servizio di Tutela della Salute dei lavoratori, confermando le condizioni economiche e contrattuali già pattuite nella convenzione in scadenza;

ATTESO che l'attività di cui trattasi si esplicherà secondo le modalità di seguito indicate: il consulente individuato dall'AST AN effettuerà, fuori orario di servizio, accessi presso le strutture dell'AST PU, su richiesta ed in base alle necessità di quest'ultima e previa intesa con la Medicina Competente dell'AST PU, allo scopo di svolgere visite di sorveglianza sanitaria dei lavoratori radioesposti di categoria A e di categoria B, nonché in relazione a nuove assunzioni, trasferimenti e cambi mansione; il medesimo professionista espletterà le prestazioni professionali in favore dell'AST PU in modo tale da assicurare, altresì, tutte le attività rientranti nelle mansioni proprie del Medico Autorizzato che si rendessero indispensabili, tra cui, a mero titolo esemplificativo, gli adempimenti previsti dalle norme di legge per la cessazione del servizio e la chiusura della documentazione sanitaria personale dei lavoratori radioesposti, la reportistica periodica al Datore di Lavoro riguardante l'attività resa, la formazione specifica dei lavoratori, nonché ulteriori eventuali attività di cui l'AST PU dovesse rappresentarne la necessità;

RILEVATO che, a fronte dello svolgimento delle attività previste all'art.1, l'AST PU si impegna a corrispondere all'AST AN la somma onnicomprensiva di euro 35,00 per ogni visita;

RITENUTO, di formalizzare la proroga della vigente convenzione sino al 30/09/2026, tramite sottoscrizione della lettera a firma congiunta delle rispettive Parti, ai sensi dell'art. 9 della convenzione vigente, nello schema proposto da AST PU nella richiamata nota cod. fasc. n. 10.40.60/2023/DAMP/31, acquisita agli atti con prot. n. 143764/13/08/2025/AST-AN/AFFGEN/A: "Richiesta disponibilità alla proroga della convenzione per servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti (Medico Autorizzato)";

VISTO l'art. 8 in materia di "Attività richiesta a pagamento da terzi all'azienda "del regolamento aziendale AV2 approvato con Determina n. 1466/AV2 del 17/11/2015 avente ad oggetto: "Attività libero professionale intramoenia – Regolamento di Area Vasta 2 – adozione", come integrata dalla Determina n. 142/AV2 del 02/02/2016, ai sensi del quale "le prestazioni sanitarie richieste all'AV2, tra cui quelle di attività di medico competente prevista dal D. Lgs 81/2008, da parte di soggetti terzi paganti in favore di utenti beneficiari sono perfezionate tramite stipula di apposite convenzioni tra le parti", nel rispetto dei criteri di determinazione "di una tariffa definita dall'azienda e di conseguenza con un onorario prestabilito fisso per tutte le equipe e/o professionisti e dall'esecuzione delle prestazioni in equipe con criteri di uniformità e diffusione nelle strutture dell'azienda";

ANNOTATO che, sempre ai sensi del già cennato art. 8, ultimo capoverso: "Per l'attività di Medico Competente prevista dal D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni di dirigenti medici dell'Area Vasta in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 e sempreché non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell'art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione";

RICHIAMATO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come declinato in circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. UBR 6598 P-2.10.4 del 09/03/2010, recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della Legge n. 241/90", secondo cui: "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

PRECISATO, in ultimo, che il presente provvedimento amministrativo è riferito ad una convenzione annuale e che, pertanto, è sottratta all'ambito di applicazione dell'art.42, commi 1 e 2 della legge Regione Marche 8 agosto 2022, n. 19 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale", non rientrando tra gli atti subordinati al rilascio del nulla osta da parte del Direttore del Dipartimento Regionale in materia di sanità;



ANNOTATO che il documento istruttorio è redatto dallo scrivente Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera in qualità di Responsabile del procedimento e titolare dell'adozione della determina dirigenziale ai sensi e per gli effetti della delega di funzioni conferita con determina n. 297/AST_AN del 26/04/2024: "Delega di funzioni - determinazioni";

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si richiede la pubblicazione all'Albo on line (comprensiva di tutti gli allegati come specificati nel campo "allegati").

IL DIRETTORE UOC
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Emanuele Rocchi

ALLEGATI

"Lettera a firma congiunta di proroga della convenzione tra AST AN e AST PU inerente il servizio di sorveglianza sanitaria per lavoratori radioesposti – anni uno".

